

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISAFOM ISPAAM e UOS IPSP Portici (NA)

POLO AGRARIO DI PORTICI (NA)

DUVRI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08

COMMITTENTE:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – POLO AGRARIO DI PORTICI (NA)

ISTITUTI: **ISAFOM ISPAAM** e **UOS IPSP** Portici (NA)

Piazzale Enrico Fermi, 1 PORTICI 80055 (NA)

DITTA:

OGGETTO: Servizio di Pulizia del Polo Agrario del CNR di Portici (NA)
(Rif. RDO MEPA n. _____)

Data

Firma Direttore ISAFOM _____

Firma Direttore ISPAAM _____

Firma Direttore IPSP _____

Firma _____ **Ditta di Pulizie**

Firma _____ **RSPP ISAFOM**

Firma _____ **RSPP ISPAAM**

Firma _____ **RSPP IPSP**

Firma _____ **RSPP Ditta Di Pulizie.**

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08, che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre imprese

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti **rischi interferenti** posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai **compiti previsti di coordinamento e cooperazione** di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo.

Restano invariati gli obblighi legati agli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili.

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto tra la Struttura del e la Ditta

2. Art. 26 del D.lgs 81/08 – Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DA ESPLETARE

Orario di apertura

L'ingresso del personale delle pulizie all'interno del Polo è consentito dalle ore 7,00 alle 9,00 il numero di ore di lavoro settimanali per il personale a tempo determinato è di 80 pari a 16 ore giornaliere.

La tipologia dei locali

1. studi e uffici
2. sale riunioni e biblioteca
3. laboratori
4. superfici annesse (ingressi, corridoi, depositi e magazzini)
5. scala principale e scale antincendio
6. servizi igienici
7. vetrate e rivestimenti
8. parcheggio e aree esterne

Rischi rilevati sui vari Livelli (T - 1°- 2° e 3°)

- rischio chimico
- rischio biologico
- rischio elettrico
- rischio incendio
- rischio videoterminali
- rischio macchine

Fattori di rischio e misure da adottare

Rischio elettrico

Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica.

Rischio incendio

Presso il Polo sono presenti attività soggette (DM 16/02/1982) al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. E' in fase di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, richiesto dal CNR, per le suddette attività, sono presenti tutti i presidi previsti dalle normative antincendio come da CPI.

Rischio chimico-biologico

Tali rischi sono presenti esclusivamente in alcuni laboratori. Relativamente al rischio biologico si utilizzano agenti biologici di classe I. In caso di contatto accidentale con sostanze o di azionamento involontario di strumentazioni/apparecchiature, bisogna attenersi alle indicazioni del Responsabile di Laboratorio.

Sarà compito del Responsabile di Laboratorio rimuovere ogni contaminazione e/o sversamento di sostanze tossiche e/o nocive. Rispettare le indicazioni impartite dal

RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

Le opere oggetto del Contratto di appalto ovvero Servizio Pulizie comportano i seguenti fattori di rischio interferenti:

Fattore di rischio Misure da adottare

Caduta materiali: adeguata segnalazione e della zona sottostante l'area di lavorazione, interdizione della zona, in accordo con le disposizioni interne del CNR per il personale, mezzi, apparecchiature CNR.

Scivolamento/caduta: utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione apparecchiature elettriche, utilizzo di macchinari ed apparecchiature a norma e in buono stato di manutenzione.

Operatori addetti ai macchinari adeguatamente formati

Prodotti per la pulizia: fornitura in appalto delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti.

Adeguata conoscenza delle modalità di utilizzo dei prodotti (quantità, diluizione, ecc).

Adeguata aerazione dei locali.

Operatori formati ed informati.

Macchinario utilizzato per la pulizia (aspiratori, lucidatrici, ecc.) con livelli di rumorosità uguale o al disotto del limite massimo consentito dalla normativa vigente. Fornitura delle schede tecniche dei macchinari utilizzati

Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi CNR

Delimitare ed interdire la zona interessata a personale ed apparecchiature CNR

Richiesta preventiva del Responsabile l'intervento per gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

Sulla base dei rischi evidenziati si riportano di seguito i fattori di rischio interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

- Perimetrazione della zona durante le operazioni di lavaggio dei pavimenti per evitare scivolamenti.
- Per evitare il rischio incendio eliminare tutti i materiali infiammabili presenti nella zona di lavoro. Installazione di un estintore dedicato.
- Per minimizzare il rischio elettrico evitare l'uso di acqua o soluzioni acquose per la pulizia in vicinanza di prese elettriche o apparecchiature sotto tensione
- Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi
- La zona oggetto dell'intervento deve essere interdetta al personale non addetto
- Sovrapposizione attività: si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali.
- Nell'eventuale necessità di sovrapposizione delle attività in uno stesso locale saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento a cura del personale preposto del CNR
- Caduta materiali: adeguata segnalazione della zona sottostante all'area di lavorazione Interdire la zona attenendosi alle disposizioni interne del CNR.

Fattore di rischio - prevenzione

Prodotti chimici per la pulizia: schede tecniche e di sicurezza dei prodotti operatori formati ed informati sulle modalità di utilizzo dei prodotti per la pulizia (quantità, diluizione, ecc) Aerazione adeguata dei locali

Utilizzo di macchinari per la pulizia a norma ed in buono stato di manutenzione; operatori formati ed informati.

Rischio rumore: macchinario utilizzato per la pulizia (aspiratori, lucidatrici, ecc.) con livelli di rumorosità uguale o al disotto del limite massimo consentito dalla normativa vigente. Fornitura delle schede tecniche dei macchinari utilizzati.

PER APPROVAZIONE
DITTA

CNR ISAFOM

CNR ISPAAM

CNR IPSP

Data

ALLEGATO I

Elenco documentazioni sicurezza da fornire a cura della Ditta:

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (altro al fine di attestare i requisiti tecnici/professionali)
- DURC
- elenco dei lavoratori incaricati dell'espletamento delle opere o dei lavori in appalto della ditta con la relativa posizione assicurativa e previdenziale.
- autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme per la sicurezza, previdenziali ed assicurative previste dalla vigente legislazione
- Documento di Valutazione dei Rischi
- attestazione della avvenuta formazione ed informazione ai sensi degli art. 21 e 22 del DLgs 626/94 – 81/2008 e smi in relazione ai rischi specifici di attività e programmazione della formazione relativamente ai potenziali rischi interferenti;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui sia dotato il personale incaricato delle prestazioni connesse con l'appalto con evidenziata la dichiarazione di avvenuta formazione degli stessi all'uso ed alla manutenzione dei dispositivi stessi
- elenco delle attrezzature e mezzi d'opera utilizzati. Gli stessi dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e disporre della necessaria documentazione che ne attesti la conformità e verifica periodica prevista da enti pubblici o strutture accreditate al controllo (es. apparecchi di sollevamento);
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni;
- elenco delle sostanze che si intende utilizzare e relative schede di sicurezza.

Allegato II

PROCEDURE DITTA PULIZIE

- Pulire e lavare solo la pavimentazione senza detersivi a base di cera per evitare il rischio scivolamento.
- Asportare solamente i rifiuti assimilabili agli urbani.
- Non pulire le superfici dei banconi di laboratorio senza l'assenso dei responsabili di laboratorio.
- Non intervenire nel caso di sversamenti accidentali (solidi, liquidi o gas) e segnalare immediatamente il fatto al responsabile del laboratorio
- Non spegnere mai apparecchiature in funzione.
- Non toccare provette o attrezzature.
- Attenersi alle istruzioni impartite e/o segnalate dal responsabile di prove o esperimenti in corso Nel caso di anomalie o di individuazione di pericoli incipienti contattare immediatamente l'emergenza interna ed il responsabile di laboratorio.
- Usare sempre i guanti (resistenti ai corpi taglienti).
- Rispettare il cartello "*divieto di accesso alle persone non autorizzate – prove pericolose in corso*" appeso sulla porta di ingresso del laboratorio.

Allegato III

- Quadro sinottico delle responsabilità ai sensi del D.lgs.81/08
- Impresa appaltatrice Nome Indirizzo Telefono
- Legale rappresentante
- Responsabile SPP
- Medico competente dell'Impresa di pulizie
- Responsabile dell'impresa

Allegato IV

ADDENDUM PROCEDURE E PRESCRIZIONI Covid-19

- L'azienda deve fornire, al personale preposto alla pulizia, i seguenti dispositivi di protezione individuali: mascherine certificate, guanti, e idonei indumenti di lavoro atti alla prevenzione del contagio Covid-19.
- L'azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e di tutti gli ambienti nel lavaggio dei pavimenti, rivestimenti e servizi igienici con prodotti sanificanti a base ipoclorito di sodio, amuchina o lisoformio.
- Le postazioni di lavoro (scrivanie banchi di lavoro e ripiani) superfici dei davanzali delle finestre devono essere sanificate quotidianamente con soluzioni alcoliche disinfettanti contenenti almeno il 60% di alcool etilico denaturato o prodotti disinfettanti similari.
- Va garantita la pulizia e la sanificazione quotidiana di tastiere, schermi, schermi touch, mouse, maniglie delle porte e interruttori con adeguati detergenti sanificanti negli uffici, laboratori e negli ingressi e corridoi.
- Vanno pulite e sanificate con particolare attenzione anche tutte le superfici non precedentemente elencate ma toccate dal personale di frequente: muri, porte e finestre.
- Durante le operazioni di pulizia e disinfezione con i citati prodotti chimici deve essere assicurata la ventilazione e/o areazione degli ambienti.
- Durante le operazioni di pulizia negli studi/laboratori il personale del Polo Agrario deve lasciare l'ufficio/laboratorio per ridurre al minimo i contatti con personale delle ditte esterne.
- Il personale della ditta di pulizia deve servirsi dei servizi igienici destinate al personale esterno ed indicato da apposita cartellonistica.